

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni	qualita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 2.  
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico  
volumico naturale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia  
2025 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la  
campagna vitivinicola 2025/2026.

### Il Direttore del Servizio

**Visto** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 80 e l'allegato VIII, Parte I, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

**Visto** l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013 ai sensi del quale l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

**Visto** quanto stabilito nel medesimo Allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

**Vista** l'appendice 1 all'Allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

**Visto** il punto 6 della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come, per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Friuli Venezia Giulia, le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00 per cento vol.;

**Preso atto** della deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013 che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

**Richiamato** l'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale prevede, con riferimento alla definizione ufficiale del prodotto "vino", che lo stesso presenti un titolo alcolometrico volumico totale non superiore al 15 per cento vol., ma che tale parametro massimo

possa essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

**Visto** il regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

**Visti** gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 934/2019, nonché l'Allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 934/2019, così come modificato dal Reg. UE 2022/68 della Commissione del 27/10/2021, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

**Richiamata** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2012 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli);

**Premesso** che sono pervenute

- a) le istanze di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, prot. n. 31 del 7 agosto 2025, protocollata al n. 554940 l'8 agosto 2025 e di Confcooperative Friuli Venezia Giulia del 08 agosto 2025, protocollata al n. 555084 l'8 agosto 2025, con cui le succitate organizzazioni professionali di categoria chiedono alla Regione Friuli Venezia Giulia, per la vendemmia 2025, l'adozione di un provvedimento di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di tutti i prodotti vitivinicoli per tutte le tipologie –DOCG–DOC–IGT– vini comuni, vini fermi, frizzanti, spumanti per il massimo consentito dalla normativa comunitaria e con tutte le metodologie ammesse, rappresentando peraltro che a causa delle condizioni meteorologiche che hanno interessato la Regione nelle ultime settimane sta aumentando l'incidenza di fenomeni di ampelopatie e di conseguenza, per preservare l'integrità delle uve e l'idoneo tenore di acidità, risulterà opportuno procedere con la raccolta anticipata delle uve;
- b) la nota congiunta protocollata al n. 560512 il 12 agosto 2025, con cui, tra gli altri, il Consorzio Vini DOC "Delle Venezie", il Consorzio Tutela Vini DOC "Friuli Grave" e il Consorzio DOC "Friuli" hanno richiesto alle competenti Amministrazioni regionali e provinciali l'adozione di un provvedimento di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli raccolte nella vendemmia 2025 per tutte le tipologie atte a produrre vini DOC, allegando la relazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Conegliano (TV), prot. n. 369114 del 28 luglio 2025, dalla quale emerge come l'andamento climatico della stagione viticola 2025 sia stato caratterizzato da una situazione climatica tale da giustificare il ricorso alla pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2025;

**Esaminati** gli elementi acquisiti tramite le istanze pervenute, in particolare il parere del CREA VE, e integrati dalla consultazione dei bollettini settimanali di difesa integrata della vite, redatti da ERSA, Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo, è indiscusso pertanto che l'andamento climatico nella primavera estate 2025 è stato caratterizzato da un andamento anomalo che ha avuto ripercussioni sulla fisiologia, sullo stato sanitario e sulle dinamiche di accrescimento vegetativo e maturazione delle uve;

**Atteso** che la comparsa di marciumi sui grappoli impone di procedere con una vendemmia anticipata e pertanto ottenere una composizione dei mosti squilibrata, tale da rendere

auspicabile l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento richieste;  
**Considerato** altresì che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria sopra richiamata nonché alle disposizioni contenute nel precitato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;  
**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;  
**Visto** il decreto del Direttore Centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 46250/GRFVG del 30 settembre 2024 con il quale è stato conferito al dott. Gabriele Iacolettig l'incarico di direttore ad interim del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni a decorrere dal 1° ottobre 2024;

## **Decreta**

**1.** Per quanto illustrato in premessa, di autorizzare, nella campagna vitivinicola 2025/2026, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, provenienti dalla vendemmia 2025 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

### **Vini a D.O.C.G.:**

Colli Orientali del Friuli Picolit;  
Rosazzo;  
Ramandolo;  
Lison.

### **Vini a D.O.C.:**

Carso;  
Collio;  
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena)  
Friuli o Friuli Venezia Giulia (o Furlanija o Furlanija o Juljska Krajina in lingua slovena)  
Friuli Colli Orientali;  
Friuli Annia;  
Friuli Aquileia;  
Friuli Grave;  
Friuli Isonzo;  
Friuli Latisana;  
Lison Pramaggiore;  
Prosecco.

**2.** Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al punto 1, sono autorizzate per le varietà di vite indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

**3.** Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine di cui al punto 1, devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, e nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento vol., fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

**4.** Di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA, a OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), agli organismi di controllo Valoritalia S.r.l., Triveneta certificazioni S.r.l., Ceviq S.r.l. e ai rispettivi Consorzi tutela.

**5.** Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.  
Udine, data del decreto

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO  
- Gabriele Iacolettig -

*Documento informatico sottoscritto digitalmente*

ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.